



Comune di San Giuseppe Jato

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO E LL.PP.

SERVIZIO CIMITERIALE

1



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE N.9 DEL 20.03.2012

(e successive modifiche ed integrazioni)

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
- b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio¹ anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
- c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
- d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Art. 2- Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari di cui all'art. 3 comma 1 non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

Art. 3 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune, provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.

2. Ugualmente si procede ove la famiglia, trovandosi in situazione di indigenza, ne faccia domanda al Comune, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'assistenza economica di base. Tale situazione va successivamente accertata mediante acquisizione dal competente Servizio sociale di apposita certificazione attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Art. 4 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili Urbani in alta uniforme.

8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Art. 5- Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Cimiteriale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- d) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private;
- e) i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 del cimitero comunale;
- f) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- g) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

Art. 6 - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 49 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:

- a) coniuge;
- b) figli;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle;
- e) nipoti.

3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Essi si limitano in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 7 - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui alla Legge Regionale 4/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tali imprese devono svolgere presso l'Ufficio Cimiteriale le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. Le imprese private comunicheranno all'ufficio cimitero, la necessità di una prestazione cimiteriale, almeno 24 ore prima dell'inizio del funerale o della operazione richiesta.

4

Art. 8 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri comunali.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale dell'ufficio cimiteriale, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.

4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.

6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n° 285/1990, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale con tale funzione.

7. Se richiesto dai familiari la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nelle camere mortuarie presso il cimitero di San Giuseppe Jato

8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 9 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 10 - Verifica e chiusura dei feretri

1. L'osservanza delle normative previste (art. 11) per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma, sono certificate dall'incaricato del trasporto mediante un'attestazione, che ne certifica, sotto la sua responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione viene successivamente custodita presso l'ufficio cimiteriale.

Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da un'apposita attestazione, che verrà custodita presso l'ufficio cimiteriale.
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
5. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 12 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II° - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 - Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
- a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione, dalle camere ardenti, o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma dell'articolo 17;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 14 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità

Giudiziaria in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 15– Auto - funebri e autorimesse

1. Le auto-funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall'Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni degli auto-funebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.
4. Le rimesse degli auto-funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco e devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione. L'idoneità igienico - sanitaria delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dall'Autorità Sanitaria.

Art. 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 17 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.
4. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.
6. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale anche con riti laici, civili o di altre religioni.

Art. 18 - Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il custode del cimitero assiste, nel caso di servizio affidato a terzi, alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla consegna all'incaricato al trasporto dei documenti relativi ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio cimiteriale.

2. Il personale del cimitero nei casi previsti (sepoltura per inumazione), provvede a tagliare adeguatamente la cassa di zinco all'interno del cimitero.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Comune. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) attestazione sottoscritta dall'incaricato al trasporto, certificante il nome del defunto, la corrispondenza del feretro, secondo la normativa vigente, la destinazione finale, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Salute, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusa.
 - c) Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura dell'attestazione scritta, di cui alla lettera b).

TITOLO III° - CIMITERO

CAPO I° - Cimitero

7

Art. 19 - Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Dirigente che vi provvede a mezzo dell'Ufficio Cimitero.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero di cui al punto 2.
4. Competono esclusivamente al Comune. le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Dirigente i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX° del libro IV° del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 20 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 21- Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero di San Giuseppe Jato, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale che, ovunque decedute, avevano nello stesso, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritti all'A.I.R.E. del Comune.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme Delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Possono essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora:

- a) Il coniuge o i parenti entro il I° grado risiedano nel Comune di San Giuseppe Jato e ne facciano domanda;
- b) i defunti che risultino essere stati residenti nel territorio comunale nei due anni precedenti al decesso.

4. Sono pure accolte le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

5. Il Dirigente può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora ravvisi l'esistenza di particolari motivi di ordine umanitario.

Art. 22 - Servizio di custodia

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero svolge le incombenze seguenti:

- a) ritira e conserva presso di se l' autorizzazione di cui all' art. 6 del D. P. R. 285/90;
- b) aggiorna l' apposito registro previsto dall' art. 52 del D. P. R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all' Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del codice penale;
- d) ritira l' apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all' incaricato del trasporto come previsto dall' art. 23 del D. P. R. 285/90;
- e) assiste a tutte le operazioni di esumazione ed estumulazione e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri e cadaveri;
- f) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati esistenti all' interno dei cimiteri;
- g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi all' interno del cimitero e delle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- i) eseguire lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spurgo dei fossi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, la pulizia dei viali compreso l'asportazione di erbacce fratte etc., la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori;
- l) impedirà che senza avviso od autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- m) vigila sull'attività delle ditte che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Dirigente;
- n) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso del pubblico al cimitero;
- o) assiste il Coordinatore sanitario o il responsabile del servizio igiene pubblica, e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità;
- p) si deve prestare ad ogni servizio nel cimitero dietro richiesta del Sindaco, del responsabile del servizio di igiene pubblica, del Coordinatore sanitario, del capo dell'U.T.C. o dell'Autorità Giudiziaria;
- q) custodisce le chiavi del cancello del cimitero e delle altre attinenze,
- r) tiene un elenco in ordine di data di tutti i permessi concessi dall'Autorità comunale a norma del presente regolamento allegandovi, distinti con numero progressivo, i permessi medesimi;
- s) impedirà che si introducano servitù o abusi di qualsiasi maniera pregiudizievoli al cimitero, sia all'interno che all'esterno;
- t) è responsabile di qualunque oggetto venga asportato dal cimitero;
- u) prima di consentire l'accesso al cimitero degli interessati per la costruzione di tombe o riparazione di esse, deve richiedere la concessione edilizia e l'autorizzazione rilasciata dal Settore Tecnico.

CAPO II°

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto secondo le forme di cui all'art. 27.
5. Il Dirigente determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

CAPO III° - Inumazione e tumulazione

Art. 24- Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di anni dieci dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.
2. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. Non è ammessa in nessun caso l'inumazione di salma precedentemente inumata in altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione.
4. È fatta salva la traslazione di salma in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.

Art. 25 - Cippo o croce

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una cornice delle dimensioni di cm. 160 di lunghezza e cm. 60 di larghezza.
3. L'installazione delle lapidi e dei copri- tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

Art. 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV° del presente Regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.

Art. 27 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto nel loculario comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

3. La tariffa è determinata in misura annua. Essa è quantificata a consuntivo rapportandola al periodo di effettiva tumulazione provvisoria.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei relativi diritti.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie presso tombe allo scopo riservate.

CAPO IV° - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 28 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio, può venire prolungato il periodo di rotazione.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

3. È compito del custode cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

4. Se entro i dieci giorni che precedono l'inizio delle operazioni nessun familiare della sepoltura avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo verrà distrutto, i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione.

5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dal custode cimiteriale.

6. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

7. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

8. I manufatti lapidei, per i quali i familiari abbiano espresso il volere di conservazione, dovranno essere rimossi a proprie spese entro il termine fissato; i rimanenti manufatti verranno demoliti e trasportati in discarica autorizzata. Per nessuna ragione possono essere conservati sul cimitero.

Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'ufficio competente predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria.
2. L'ufficio competente avverte per iscritto, almeno tre mesi prima dell'esumazione o in casi urgenti anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l'avviso di esumazione verrà esposto all'albo del cimitero, all'albo pretorio comunale e copia verrà applicata sulla lapide interessata dalla nuova sepoltura.

Art. 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
5. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del Responsabile dell'ufficio competente, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 31 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni contenute nel presente Regolamento in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 33 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b), del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. n° 254/2003.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

3. I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
- c) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni e estumulazioni per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione nel deposito nell'ossario comunale. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio e cimiteriale. L'informativa deve essere presente almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.

5. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze enzimatiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

6. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze enzimatiche.

7. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da lui delegato sovrintendere alle operazioni di trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione. Compete al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali.

Art. 34 – Cremazione dei resti mortali.

1. Il Comune, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 38 – comma 2 – o d'ufficio nel caso di loro disinteresse, autorizza la cremazione dei resti mortali.

2. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. n° 285/1990.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in sepoltura privata, vengono depositate nel cinerario comune in modo indistinto.

Art. 35 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 36 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V° - Cremazione

Art. 37 – Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale tramite il servizio funebre di imprese private del settore, di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Art. 38 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, secondo la normativa vigente.
2. In mancanza di disposizione testamentaria ovvero di presentazione del modulo di adesione ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri, la volontà del defunto, eventualmente manifestata dal coniuge o dai parenti aventi titolo, deve risultare da atto scritto redatto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000.
3. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 02.02.2001, n° 26.

Art. 39 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) disperse, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - tumulata in cimitero;
 - oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo;

CAPO VI° - Polizia dei cimiteri

Art. 40 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dall'ufficio competente entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

4. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo e devono essere autorizzati dall'Ufficio Cimitero.
7. L'avviso di chiusura al cimitero di regola è dato da chi è incaricato alla chiusura, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli, apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 41 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con esclusione dei cani che accompagnano i non vedenti e i cani delle forze dell'ordine;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'ufficio al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 42 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio competente;
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 43 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso alla polizia municipale.

Art. 44 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano in duplice copia all'ufficio competente una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.

3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.

4. Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della documentazione presentata dall'ufficio, riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.

5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di dieci giorni può in tale caso essere aumentato fino a trenta giorni.

6. La concessione è comunque dovuta per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di monumenti funebri da collocare nei settori monumentali.

7. Il Dirigente può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

8. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

9. Le lapidi da porre nei campi comuni devono rispettare le seguenti misure massime di ingombro:

a) campi adulti: lunghezza cm. 160; larghezza cm. 60; altezza cm. 90;

La parte piana deve avere una superficie massima coperta non superiore ai 2/3 e potrà essere prevista in più pezzi e con forme diverse.

b) campi bambini: lunghezza cm. 150; larghezza cm. 50; altezza cm. 90;

10. Le lapidi da apporre su sepolture private a due posti in terra devono osservare le seguenti misure:

- lunghezza cm. 190; larghezza cm. 170; altezza cm. 90.

La parte piana deve avere una superficie massima coperta non superiore ai 2/3 e potrà essere prevista in più pezzi e con forme diverse. Il Comune può concedere deroghe a tali misure nei cimiteri frazionali per problematiche legate alle diverse strutture cimiteriali.

11. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.

12. Le targhe ricordo da apporre sulle murature perimetrali del cimitero devono avere le seguenti dimensioni:

- larghezza cm. 60; altezza cm. 50.

13. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Sotto il porticato ed ai piedi delle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i trenta centimetri. Si consente il collocamento di fotografie purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

14. La rimozione ed il successivo collocamento dei manufatti lapidei di sepolture private, quali tombe a due posti in terra, tombe di famiglia, relativi tombali, cordoli e traversine necessarie per lo scavo della fossa o la tumulazione, sarà delegata, dai proprietari delle tombe, a personale specializzato quale marmisti etc., i quali dovranno concordare l'intervento con il Responsabile dell'ufficio competente.

Art. 45 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.

2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 46 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.

2. Il Responsabile del competente ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO IV° - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 47 - Sepolture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate nel successo art. 48 mediante concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Tale diritto d'uso non è commerciabile né conferibile o comunque cedibile per atti inter vivos.

3. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservati le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni caso modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

5. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità previste nell'art. 64 del presente regolamento.

6. E' vietato ai concessionari di utilizzare le sepolture al fine di lucro e speculazione.

Art. 48 - Tipi di sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi per la durata di anni 30 dalla data della concessione;

- b) nell' uso temporaneo di aree (lotti) per la costruzione di tombe per la famiglia o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
- c) nell' uso temporaneo di cellette ossario, per la raccolta in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni e estumulazioni ordinarie, per la durata di anni 10 dalla data della concessione, o se precedente dalla data di utilizzo;
2. Le concessioni di cui al precedente comma possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale; il rinnovo della concessione comporta il pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. Le concessioni per le sepolture di cui al presente articolo debbono essere date con determinazione dirigenziale.
4. La concessione di aree, nicchie, loculi individuali comunali deve risultare da regolare contratto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
5. **Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/1975 ad uso perpetuo vengono trasformate a tempo determinato della durata di 99 anni, con la possibilità dei concessionari di richiedere il rinnovo dietro pagamento della tariffa in vigore;**

Art. 49 - Soggetti aventi diritto d'uso delle sepolture private

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. In caso di decesso del concessionario, allo stesso subentra, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato all'ufficio competente entro un anno dal decesso del concessionario originario o in difetto entro 60 giorni dalla richiesta del comune.
4. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario subentrante sia, nell'ordine:
 il coniuge;
 il figlio più anziano;
 il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 il parente più prossimo più anziano.
5. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario originario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario, fra i suoi parenti entro il 6° grado o nel suo coniuge.

Art. 50 – Uso delle sepolture private.

1. Il diritto d'uso della sepoltura privata è riservato alla persona dell'intestatario della sepoltura e a quelle della sua famiglia.
2. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela, di coniugio o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura è il seguente:
- l'intestatario e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, i generi e le nuore;
 - i fratelli e le sorelle, previa autorizzazione del concessionario;
 - i coniugi dei discendenti, previa autorizzazione del concessionario;
 - dopo la morte del concessionario e per la durata della concessione, agli eredi legittimi o testamentari.

Nell'ipotesi di cui alla lettera e), la successione nella titolarità della concessione cimiteriale non ha luogo tra i parenti oltre il 6° grado.

3. Il concessionario originario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura i parenti e/o gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.

4. I concessionari sia originari che subentranti hanno inoltre la facoltà di richiedere, nell'atto stesso o con atto successivo, la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia stessa o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

5. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.

6. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate all'intestatario in uno dei modi sopra esposti.

7. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Art. 51 - Richiesta di concessione cimiteriale

1. Possono richiedere la concessione cimiteriale:

- a) i residenti nel Comune;
- b) i nati nel comune, o se morti, i figli;
- c) chi ha avuto la residenza nel comune per almeno 5 anni o se morti i figli.

2. Chiunque, avente diritto ai sensi del primo comma del presente articolo, intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata, deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta.

3. La domanda di concessione comporta il diritto e la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamato nella domanda stessa.

4. **Per i loculi comunali la concessione avviene a fronte del decesso della persona interessata e non concessa a persone viventi, neanche a titolo di prenotazione.**

Art. 52 - Corrispettivo delle concessioni

Il corrispettivo per le concessioni di cui all' art 47 è fissato dall' organo comunale competente tenendo conto dei reparti di cui al piano regolatore cimiteriale, nonché della superficie.

Art.53 - Tariffe per inumazione e tumulazione

1. La inumazione infossa privata è effettuata dai necrofori, sotto la diretta sorveglianza del custode del cimitero, ed è soggetta al pagamento del solo diritto fisso.

2. Per le tumulazioni in loculi o celletta ossario consistenti nella chiusura del loculo o celletta con mattoni pieni, ed esclusa la collocazione della lapide in marmo, questa ultima a cura degli interessati, si applicano tariffe differenziate a seconda del lato minore o maggiore di tumulazione.

Art. 54- Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Dirigente può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o di urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche previste nel D. P. R. 285/90, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione.

2. Detta tumulazione provvisoria non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3. La tumulazione provvisoria è soggetta alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di tumulazione provvisoria e definitiva e il diritto fisso per la estumulazione.
4. Il canone di utilizzo è calcolato ad anno con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
5. La cauzione può essere assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia causato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel quale caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati, con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per le estumulazioni, l' inumazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino del loculo utilizzato, salvo il recupero delle somme eccedenti.
7. Nelle fattispecie previste al 1° comma del presente articolo, il Dirigente può autorizzare temporaneamente la tumulazione in tombe di famiglia di altro concessionario che dia l' autorizzazione all'uso gratuito di un loculo, e pertanto non sono dovuti il canone d' uso e il deposito cauzionale. In tal caso la durata di tale autorizzazione non può essere superiore ad anni 3.

Art. 55 - Tariffe per tumulazioni provvisorie

Ai fini del presente articolo l'organo competente determina le tariffe destinate per i seguenti casi:

- a) cauzione;
- b) canone annuale per loculo;
- c) canone per celletta ossario.

Art. 56 - Sepolture private ad inumazione

Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provveda alla liberazione dei resti mortali e al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione.

Art. 57 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale consistono in loculi costruiti dal Comune.
2. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
3. La collocazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori o altri elementi decorativi è a carico del concessionario, che vi provvede con mezzi e personale proprio.
4. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori e porta lumi delle dimensioni massime di cm. 15 x 15 e per cm. 30 di altezza, con sporgenza massima di cm. 15; il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione di esse.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico per le cose e per il personale del cimitero.
6. E' consentita la retrocessione del loculo previa deliberazione della Giunta Comunale. In tal caso, il Comune rimborserà i 4/5 (quattro quinti) del valore della concessione calcolati in misura proporzionale al suo periodo di validità residuo, secondo le tariffe in vigore all'atto del rilascio della concessione originaria.
7. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione.

Art. 58 - Tombe di famiglia

1. Il Comune può concedere a privati ed enti la concessione di lotti per la costruzione di sepolture a tumulazione individuale per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario; questa volontà deve essere dichiarata nella richiesta di concessione.
3. Nella consegna delle aree i concessionari le accettano nelle condizioni in cui si trovano nell' atto della consegna stessa, senza ulteriore obbligo qualsiasi da parte del Comune.
4. E' consentita la retrocessione del lotto; in tal caso, se il concessionario non ha apportato modifiche di alcun genere nel lotto cimiteriale, il Comune rimborserà una somma pari alla tariffa applicata al momento della concessione, moltiplicata per il numero di anni residui di concessione e divisa il numero di anni della originaria concessione. Nei casi in cui sul lotto cimiteriale si sono effettuati interventi modificativi allo stato dei luoghi originari e/o costruito manufatti, anche parziali, il Comune rimborserà i 4/5 (quattro quinti) della somma calcolata come sopra.
5. **Le tombe costruite sulle aree date in concessione non possono essere cedute a terzi per atti o accordi tra privati di qualunque natura, pena la decadenza della concessione e l'acquisizione gratuita dei manufatti al patrimonio comunale.”;**
6. I concessionari delle tombe, e i successori aventi diritto alle medesime, hanno l' obbligo di curare la manutenzione.
7. Qualora le tombe venissero lasciate in abbandono o si rendessero deturpate e crollanti, il Comune attiva le procedure per la decadenza della concessione come previsto art. 64 del presente regolamento.
8. Il contratto di concessione dovrà essere stipulato, entro e non oltre un anno dell'assegnazione del lotto, trascorso inutilmente il tempo assegnato si procederà alla revoca dell'assegnazione e alla restituzione del 70% della tariffa pagata.

Art. 59 - Norme tecniche per la costruzione delle sepolture private

1. La costruzione di sepolture private è consentita esclusivamente nei lotti come individuati nelle planimetrie allegata al piano regolatore cimiteriale.
2. L' altezza massima consentita è di ml. 6,00 misurata dalla sistemazione esterna alla quota di imposta dell' estradosso della copertura, tranne maggiori restrizioni riportate nel Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Per quanto riguarda le distanze delle costruzioni dai confini del lotto o da altre costruzioni, valgono le norme riportate nel Piano Regolatore Cimiteriale.
4. I progetti per la costruzione delle tombe di famiglia dovranno essere presentati all' U.T.C. entro due anni dalla data della concessione cimiteriale; le relative costruzioni dovranno essere eseguite dai privati entro e non oltre i due anni dal rilascio della concessione edilizia pena decadenza della concessione cimiteriale.
5. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso previsto al comma 2° dell' art. 58 del presente regolamento.
6. Eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata durante la costruzione delle tombe di famiglia, sono interamente a carico del concessionario.
7. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia stato rilasciato il certificato di Agibilità.
8. **Le sepolture private realizzate in assenza di titolo autorizzativo potranno essere sanate previo accertamento di conformità alle vigenti norme cimiteriali e di sicurezza, previo versamento di una somma a titolo di sanzione pari al 20% delle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo alla regolarizzazione degli abusi.**

Art. 60 - Tipologie

1. E' obbligo dei concessionari realizzare *le* costruzioni delle tombe di famiglie secondo le tipologie che verranno stabilite nel progetto del piano regolatore cimiteriale.
2. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato anche al versamento presso la tesoreria comunale di una somma determinata dall'organo comunale competente.

Art. 61- Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla dimora delle cassette ossario, che siano richieste in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione in cassette ossario dei resti mortali in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario; in tutti gli altri casi i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 62 - Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura; in tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto d'uso nei confronti dei concessionari residuali.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Responsabile del Settore.

Art. 63 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.48, 1° comma sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, se tale designazione non sia stata già fatta da concessionario prima del decesso.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato con provvedimento del Responsabile del Settore.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di anzianità anagrafica, fermo restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o trenta anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione.
5. La famiglia viene ad estinguersi quindi non vi sono persone che ai sensi dell'art.48 comma1, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
6. Eventuali controversie tra i più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'autorità giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art.64 - Scadenza della concessione di sepolture private

1. Il rinnovo della concessione è ammesso nei confronti del concessionario, degli eredi legittimi e delle altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 48 comma 1.
2. Sei mesi prima della scadenza delle concessioni di sepolture private, il Comune provvederà a segnalarla ai concessionari o loro aventi causa; qualora non fossero reperibili, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile nel periodo concomitante alla commemorazione dei defunti.
3. I termini connessi con le suddette pubbliche affissioni possono essere eventualmente calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art.65- Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare, in qualsiasi momento, la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità; In tal caso il Comune rimborserà una somma calcolata come nei casi di retrocessione, diminuita del 30%. Il Comune, inoltre, ha la facoltà di dichiarare la decadenza delle concessioni per motivi di decoro, per violazione del presente regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, senza che ciò determini rimborsi o risarcimenti.
2. Le concessioni perpetue a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Alla fine del periodo il concessionario verrà invitato a rinnovare la concessione per 99 anni, previo pagamento della tariffa in vigore. In caso di rinuncia si procederà alla revoca.
3. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto dal Sindaco.
4. Ogni qual volta si rende necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente regolamento, il Responsabile del Servizio provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine che verrà stabilito nella diffida a secondo della inadempienza.
4. Ove il concessionario non sia reperibile copia dell'avvio del procedimento è affissa all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo del Cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente 4° comma, la revoca o la decadenza avranno piena efficacia ed il Comune provvederà a quanto dovuto e necessario a spese degli inadempienti.

Art. 66

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applica il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed eventuali modifiche o integrazioni anche se necessarie.
2. Nel caso le norme del regolamento contrastino con norme di rango superiore, anche successive, queste ultime prevarranno senza necessità di recepimento su quelle regolamentari.

TITOLO V° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 67 - Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti. In deroga a quanto disposto dall'art.51, si considerano validamente presentate le richieste di concessione pervenute entro la data di approvazione della presente modifica regolamentare.

2. Nelle concessioni in essere della durata di 99 anni o perpetue, nell'impossibilità di individuare il concessionario a norma dell'articolo 50, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a normative precedenti, può presentare all'Amministrazione comunale gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:
- a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
 - b) l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario.
3. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Responsabile del Settore, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.
4. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
5. Si precisa che laddove all'interno del presente Regolamento viene fatto riferimento alla figura del Sindaco, le competenze ad esso attribuite, non rientranti in funzioni proprie, sono state delegate dalla Legge al Responsabile del Settore.

Art. 68 - Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dalla Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.